



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

U.O. SVILUPPO RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE N. 000958 DEL 15 LUG. 2015

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

L'anno duemilaquindici, addì 15 del mese di LUG., presso la sede Amministrativa dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, sita in Genova, Largo Rosanna Benzi, n. 10, presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f.,

IL DIRETTORE GENERALE

vista la deliberazione nr. 1768 del 27 giugno 1997 ad oggetto: "approvazione del regolamento per lo svolgimento dell'attività libero-professionale";

richiamate le deliberazioni nn.rr. 734 del 6/3/2000 e 809 del 16/3/2000 ad oggetto: "Percorsi operativi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. Primo e Secondo provvedimento";

richiamata la sottoelencata normativa:

- D.lgs.vo nr. 502 del 30/12/92 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, nr. 421";
- Legge nr. 120 del 3/8/2007 "disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- D.L. nr. 158 del 13/9/2012 "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- Legge nr. 189 dell'8/11/2012 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, nr. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- D.G.R. nr. 986 del 5/8/2013 "approvazione linee di indirizzo e schema tipo di regolamento transitorio nelle Aziende ed Enti del S.S.R. per l'attività libero professionale intramuraria";
- D.G.R. nr. 1590/14 "aggiornamento della DGR nr. 986 del 5 agosto 2013 ad oggetto: approvazione linee di indirizzo e schema tipo di regolamento transitorio nelle Aziende ed Enti del S.S.R. per l'attività libero professionale intramuraria";

evidenziato come la citata deliberazione nr. 986/13 ha approvato lo schema tipo di Regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria (allegato B), ai sensi dell'art. 2, D.L. 13 settembre 2012 nr. 58, convertito in L. 189/2012 ss.mm.ii.;

dato atto che sono stati illustrati i vari passaggi normativi relativi al Regolamento per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria al Collegio di Direzione dell'Istituto nelle sedute del 05/03/2013, 12/03/2013 e 16/04/2013;

sentite le Organizzazioni Sindacali che in merito al Regolamento si sono pronunciate con parere favorevole, in data 18/05/2015;

ritenuto di approvare il Regolamento per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

su conforme proposta del Direttore dell'U.O. Sviluppo Risorse Umane;


preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

per le motivazioni e con le modalità in premessa specificate:

- di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Il Direttore Proponente
U.O. Sviluppo Risorse Umane
(Dott.ssa Claudia Storace)



Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Serena)



Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr.ssa Alessandra Morando)



Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Barabino)



Il Direttore Scientifico
(Prof. Manlio Ferrarini)






IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEL
PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA
DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO.**



[Handwritten signatures and initials]


INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ALPI

Art. 1	Principi Generali	pag. 4
Art. 2	Fonti Normative	pag. 5
Art. 3	Definizione	pag. 5
Art. 4	Soggetti Destinatari	pag. 6
Art. 5	Rapporti con l'Attività Istituzionale	pag. 6
Art. 6	Diritto all'Esercizio dell'Alpi	pag. 7
Art. 7	Forme e Modalità di Esercizio	pag. 7
Art. 8	Vincoli all'Esercizio dell'Alpi	pag. 9
Art. 9	Attività Escluse dall'Alpi	pag. 10
Art. 10	Spazi e Strutture	pag. 10
Art. 11	Infrastruttura Telematica	pag. 11
Art. 12	Divieto di Svolgimento dell'Alpi	pag. 11
Art. 13	Personale di Supporto	pag. 12
Art. 14	Autorizzazione all'esercizio dell'Alpi	pag. 13
Art. 15	Organizzazione dell'Ufficio Libera Professione - Competenze	pag. 14
Art. 16	Diritti del Cittadino	pag. 16
Art. 17	Modalità di Accesso, Prenotazione della Prestazione	pag. 16
Art. 18	Modalità di Riscossione	pag. 17
Art. 19	Incompatibilità	pag. 18
Art. 20	Rilevazione Oraria	pag. 19
Art. 21	Orari	pag. 19
Art. 22	Assicurazione	pag. 19
Art. 23	Contabilità Separata	pag. 20

TITOLO II ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Art. 24	Spazi, Farmaci e Dispositivi Medici	pag. 21
Art. 25	Fondo di Perequazione	pag. 21
Art. 26	Fondo Riduzione Liste Attesa	pag. 21
Art. 27	Il Tariffario Aziendale	pag. 22
Art. 28	Determinazione Tipologia delle Prestazioni	pag. 22
Art. 29	Visite Domiciliari	pag. 23
Art. 30	Prestazioni Alpi Soggette ad I.V.A.	pag. 23
Art. 31	Rinuncia alle Competenze Economiche	pag. 24

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'RB' and several other stylized marks.

TITOLO III ALPI IN REGIME AMBULATORIALE

Art. 32	Organizzazione delle Attività Ambulatoriali	pag. 24
Art. 33	Tariffe Alpi per Attività Ambulatoriale	pag. 25

TITOLO IV ALPI IN REGIME DI DEGENZA

Art. 34	Tipologie Alpi a Favore di Pazienti Ricoverati	pag. 26
Art. 35	Organizzazione delle Attività	pag. 27
Art. 36	Camere a Pagamento	pag. 28
Art. 37	Tariffe Alpi in Regime di Degenza presso Spazi Aziendali	pag. 28
Art. 38	Suddivisione dei Proventi all'Interno dell'Equipe	pag. 29

TITOLO V ALPI IN REGIMI VARI

Art. 39	Consulenze	pag. 29
Art. 40	Consulenze e Perizie Richieste dall'Autorità Giudiziaria o Richieste da Soggetti Privati	pag. 30
Art. 41	Tipologie di attività Libero Professionali (ex Art. 55, comma 2, CCNL 1998/20001)	pag. 31
Art. 42	Attività a pagamento su richiesta di terzi	pag. 32
Art. 43	Attività di Certificazione INAIL	pag. 32
Art. 44	Attività dei medici competenti, dei dirigenti fisici e dei medici legali	pag. 33

TITOLO VI PROCEDURE ORGANIZZATIVE

Art. 45	Livelli di Responsabilità	pag. 34
Art. 46	Competenze Relative ai Controlli	pag. 34
Art. 47	Budgeting	pag. 35
Art. 48	Nucleo Ispettivo	pag. 35
Art. 49	Commissione Paritetica	pag. 35
Art. 50	Trattamento Dati Personali	pag. 36
Art. 51	Verifica Annuale	pag. 37
Art. 52	Inosservanza Disposizioni Regolamentari	pag. 37
Art. 53	Norma Di Rinvio	pag. 37

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ALPI

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento e le modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria di seguito denominata ALPI, quale occasione per il miglioramento dell'offerta dei servizi dell'Istituto senza contrastare in alcun modo l'attività istituzionale, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi erogati all'utenza, evitando situazioni di tipo concorrenziale.
- 2) L'Istituto persegue le finalità dell'Alpi garantendo l'osservanza dei seguenti principi:
 - l'Alpi contribuisce allo sviluppo della potenzialità complessiva dell'attività istituzionale, attraverso il miglioramento dell'organizzazione generale ed il pieno utilizzo delle risorse umane, professionali e strumentali;
 - salvaguardia del ruolo istituzionale diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari;
 - valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Istituto;
 - sviluppo al lavoro di gruppo e alla solidarietà tra gli operatori;
 - parità di trattamento degli utenti e di standard qualitativi dei servizi indipendentemente dal fatto che questi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionale;
 - erogazione di prestazioni in regime libero professionale su espressa richiesta dell'utente;
 - accesso alle prestazioni erogate in Alpi costituisce, per il paziente, come libera scelta: a tale proposito l'Istituto assicura al cittadino idonea informazione sulle attività complessivamente svolte, mediante iniziative volte ad illustrare sia le prestazioni offerte in via istituzionale sia le possibilità e modalità di accesso a quelle prestate in regime libero professionale;
 - l'Alpi deve rappresentare un'ulteriore opportunità assistenziale per il cittadino e concorrere al miglioramento degli standard di erogazione delle prestazioni istituzionali, anche attraverso la riduzione dei tempi di accesso ai servizi;
 - l'attuazione della normativa in materia di Alpi comporta, da parte dell'Istituto, il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti.
 - l'Alpi, in quanto attività organizzata e gestita dall'Istituto, è considerata risorsa strategica, e pertanto all'interno delle disponibilità oggettive e dei vincoli legislativi e finanziari, l'Istituto si impegna ad attivare tutte le misure disponibili per favorire il pieno ed efficiente sviluppo dell'attività;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a checkmark.

Art. 2

FONTI NORMATIVE

1) Il presente Regolamento disciplina l'Attività libero professionale intramuraria dell'Istituto per il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario secondo le disposizioni di legge e dei CCNL in vigore che disciplinano la materia con particolare riferimento a:


- D.Lgs. n. 502/92 (cfr. D.Lgs. 229/99) e s.m.i.
- DPCM del 27.3.2000
- CC.CC.NN.LL.1998-2001 della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
- D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
- L.R. nr. 41 del 7/12/2006
- Legge n. 120 del 03.08.2007 e s.m.i.
- Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 8/11/2010
- L.R. nr. 28/2011- Programma Assicurativo Per Rischi Di Responsabilità Civile Delle Aziende Ed Enti Del Servizio Sanitario Regionale
- D.L. n. 158 del 13.09.2012 convertito in L. 189 dell'8/11/2012
- Delibera Giunta Regione Liguria n. 1502 del 07.12.2007 (Linee di indirizzo e schema regolamentare per l'esercizio Alpi)
- Accordo Conferenza Stato/Regioni del 13.3.2013
- Deliberazione GR della Liguria n. 986 del 05.08.2013 (Linee di indirizzo e schema regolamento transitorio per l'Alpi)
- Deliberazione GR della Liguria n. 572 del 17.05.2013 (Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province autonome e adozione convenzione tipo per l'Alpi – proroga L. 120/2007 fino al 28/02/2015)
- Circolare Regione Liguria Prot. 2013/187902 del 07/11/2013 Alpi – richiesta quesiti
- CCNL vigente della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

Art. 3

DEFINIZIONE

1) Si definisce Attività Libero Professionale Intramuraria (Alpi) quell'attività svolta dalla Dirigenza Medica e dalla Dirigenza del ruolo sanitario, individualmente o in équipe, esercitata fuori dall'orario di lavoro o comunque al di fuori dell'attività prevista dall'impegno di servizio, in regime:

- ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio (regime interno: presso padiglione 40, U.O. di appartenenza; regime allargato: presso studi privati, strutture private non convenzionate non accreditate);
- domiciliare, prestata a favore degli utenti a domicilio;
- di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery (regime interno "Casa di Salute", o presso le Strutture Private non convenzionate non accreditate);
- di consulenza e consulti per il Tribunale in favore o su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o a carico di circuiti assicurativi.



Art. 4

SOGGETTI DESTINATARI

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il personale medico ed alle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendenti dell'Istituto a rapporto esclusivo e nonché alla dirigenza medica dell'Università degli Studi di Genova di cui all'art. 102 del DPR 11/7/1980 n. 382, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modiche ed integrazioni.

Art. 5

RAPPORTI CON L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- 1) L'esercizio dell'Alpi si conforma alle finalità istituzionali dell'Istituto, configurandosi come offerta aggiuntiva all'utenza.
- 2) Le prestazioni erogate in regime Alpi devono essere fruibili anche in regime istituzionale, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 e comma 6, del presente Regolamento.
- 3) Il Direttore Generale, di concerto con l'U.O. Controllo di Gestione, concorda annualmente con i singoli dirigenti e con l'équipe i volumi di attività libero professionale in relazione ai volumi di attività istituzionale, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.
- 4) L'Alpi non può globalmente comportare, per ciascun Professionista, un volume di prestazione o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
- 5) Al fine di verificare il rispetto delle norme ed assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la corrispondente attività libero professionale, il Direttore Generale attiva un apposito Organismo di verifica, costituito dalla Commissione Paritetica, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Liguria nr 986/13, così formata:
 - 4 componenti designati dal Direttore Generale;
 - 3 rappresentanti sindacali di cui due per la dirigenza medica e uno per la dirigenza sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS. di riferimento;
 - 1 rappresentante sindacale del comparto, designato congiuntamente dalle OO.SS. di categoria.

La Commissione Paritetica si riunisce di norma con cadenza semestrale e deve essere convocata qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.



Art. 6

DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

- 1) L'esercizio dell'Alpi è un diritto del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario a rapporto di lavoro esclusivo, nonché del personale dipendente dell'Università di Genova che svolge attività di assistenza in base ai vigenti protocolli e convenzioni tra Regione, Istituto ed Università, individualmente o in équipe.
- 2) L'opzione tra l'esercizio dell'attività intramuraria ed extramuraria deve essere comunicata entro il 30 novembre di ogni anno al Direttore Generale, come previsto dal D.L.81/2004, convertito in L. 138/2004.
- 3) L'Istituto si impegna ad assumere tutte le iniziative e procedure volte a garantire lo svolgimento dell'Alpi in regime ambulatoriale o in costanza di ricovero dei propri Professionisti, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 7

FORME E MODALITA' DI ESERCIZIO

- 1) Tutte le tipologie di libera professione individuate non debbono intendersi alternative tra di loro e concorrono al raggiungimento del volume dell'attività individuale svolta.
- 2) L'Alpi si esercita in modo continuativo od occasionale presso l'Istituto, presso le strutture pubbliche appositamente convenzionate, presso gli studi privati collegati in rete e presso le strutture sanitarie private non convenzionate e non accreditate dal S.S.N. collegate con l'infrastruttura di rete aziendale, con le seguenti modalità:

- **Attività ambulatoriale:**

è effettuata nei confronti di cittadini non ricoverati, comprendente attività clinica anche con piccoli interventi e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ovvero gruppi integrati di prestazioni.

Questa attività è caratterizzata dalla specifica richiesta, inoltrata dal paziente, per essere curato da un singolo professionista, liberamente scelto, accettando espressamente di pagare gli onorari previsti nel tariffario aziendalemente concordato;

- **Attività in regime di ricovero, day hospital o di day surgery, con scelta del Professionista o della équipe medica o chirurgica:**

è caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente all'équipe composta dai professionisti di diverse discipline, alla quale è deputata l'erogazione delle prestazioni che possono essere rese solamente in équipe, con o senza l'ausilio di personale di supporto, e prestazioni in cui è richiesto il coinvolgimento di più professionisti, per le quali l'équipe provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate con l'Istituto.



• **Attività richiesta dall'Istituto in regime di prestazioni incrementalì:**

è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell'Istituto, ai propri professionisti del ruolo sanitario, in forma individuale, di prestazioni incrementalì a quelle istituzionali ordinarie, effettuate in regime di lavoro libero professionale, in via eccezionale e temporanea, soprattutto in presenza di carenza di organico non colmabile nel breve periodo.

• **Attività richiesta da terzi all'Istituto:**

è caratterizzata dalla richiesta a pagamento da terzi all'Istituto e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture dell'Istituto, con individuazione del Professionista ed è considerata come attività libero professionale, ovvero come obiettivo prestazionale incentivante, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 58, comma 9, del CCNL 2000 Area medica e veterinaria.

Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Istituto per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), ai sensi dell'art. 58 comma 4 del CCNL 2000.

3) Lo svolgimento dell'Alpi deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- essere effettuata al di fuori dell'impegno di servizio (orario istituzionale) attestato da apposita rilevazione oraria e, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate;
- assicurare l'impegno a mantenere, nell'ambito della programmazione complessiva dell'attività, un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni in regime di libera professione e quelli, relativi alle medesime prestazioni, in regime istituzionale;
- rappresentare un'offerta alternativa di servizi e prestazioni all'utenza.

4) L'Alpi deve essere espletata nell'ambito della disciplina di appartenenza e di norma deve essere riferibile a prestazioni erogate in regime istituzionale; il Professionista potrà, tuttavia, essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza ex D.M. 30.01.98 purché in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina.

5) L'autorizzazione allo svolgimento dell'Alpi è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nelle attività previste dal d.lgs. n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alla sorveglianza e prevenzione, di cui all'art. 59 del CCNL 2000 area della dirigenza medica e veterinaria.

6) Per le prestazioni non erogabili in regime istituzionale (L.E.A.) è prevista la possibilità di erogarle in regime libero professionale previa specifica autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, subordinatamente alla loro individuazione e valorizzazione da parte dell'Istituto ed alla loro inclusione nel tariffario aziendale. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp or signature in the center, and several smaller signatures on the right. A small number '8' is visible near the bottom right corner.

7) Durante l'esercizio dell'Alpi non è, altresì, consentito:

- l'utilizzo del ricettario unico di prescrizione del SSN, ai sensi del D.L.gsv. 229/99 art. 15 comma quinquies punto 4;
- l'utilizzo di qualsiasi modulistica interna propria del SSN;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto normato e regolamentato dal presente Regolamento.

Art. 8

VINCOLI ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

1) L'Alpi non può essere esercitata in occasione:

- dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità e/o di guardia attiva;
- di sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
- di articolazione con impegno di lavoro ridotto.
- di assenze dal servizio collegate a:
 - Malattia ed infortunio;
 - Permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata;
 - Congedo collegato al rischio radiologico;
 - Congedo e permessi ex L.104/92;
 - Aspettativa di varia natura;
 - Tutela della maternità/paternità (periodo obbligatorio);
 - Permessi sindacali che interessino l'intero arco della giornata;
 - In caso di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa.

2) La verifica di quanto sopra è di competenza del Nucleo Ispettivo.

3) Quando l'Alpi risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Istituto che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

4) In caso di sospensione dell'Alpi esercitata presso lo studio del Professionista, derivante dallo status di aspettativa senza assegni per copertura di incarichi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione della causa di aspettativa l'Alpi del dirigente riprende, ove questi abbia confermato l'esclusività del rapporto di lavoro, senza necessità di nuova autorizzazione, anche laddove la sede dell'Alpi sia mutata per vicende verificatesi nel corso del periodo di sospensione. In tali ipotesi l'Istituto è tenuto all'accertamento della intervenuta modifica della sede di esercizio della libera professione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other signatures on the right side.

Art. 9

ATTIVITA' ESCLUSE DALL'ALPI

- 1) L'Alpi non è consentita e, pertanto, non può essere esercitata ed erogata:
 - per le attività di pronto soccorso ed emergenza;
 - per le attività di trapianto di organi e tessuti;
 - per le attività di emodialisi;
 - per le prestazioni alle quali non è riconosciuta una validità diagnostico terapeutica, sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche, a giudizio della Direzione Sanitaria dell'Istituto, di concerto con la Commissione Paritetica;
 - per le attività di ricovero di terapia intensiva, di unità coronariche e rianimazione;
 - per tutte le altre attività che per condizioni oggettive non risultino in equilibrio economico e che comporterebbero un onere economico aggiuntivo per l'Istituto.

- 2) Non rientrano, altresì, tra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, la partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione; la collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; la partecipazione a commissioni di concorso e/o commissioni presso Enti e Ministeri; relazioni a convegni e pubblicazioni del relativo intervento; la partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale e/o sindacale; l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro, previa comunicazione all'Istituto della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Art. 10

SPAZI E STRUTTURE

- 1) L'Istituto, al fine di assicurare l'esercizio dell'Alpi, mette a disposizione dei Professionisti autorizzati spazi e strutture idonei per l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dalla normativa vigente.

- 2) Le sedi ed i locali individuati dall'Istituto possono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale ovvero comuni per le attività ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento fermo restando che l'organizzazione delle attività debba assicurare, di norma, orari e/o spazi diversi per le due attività, privilegiando comunque quello istituzionale.

- 3) Gli spazi utilizzabili per l'Alpi non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale; la quota dei posti letto da utilizzare per l'Alpi non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto dell'IRCCS.

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the right side, there are several vertical signatures. At the bottom center, there are four distinct signatures. In the bottom right corner, there is a small number '10' next to a signature.

4) In riferimento allo svolgimento dell'Alpi l'Istituto metterà prioritariamente a disposizione gli spazi all'interno dell'Istituto: qualora gli spazi istituzionali risultino non sufficienti, l'Istituto potrà autorizzare, nel limite delle risorse disponibili, come segue l'esercizio di tale attività:

- presso strutture pubbliche appositamente convenzionate;
- presso spazi di strutture sanitarie private autorizzate non accreditate e non convenzionate con il S.S.N. collegate con l'infrastruttura di rete aziendale;
- presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.

5) Gli spazi destinati all'Alpi nell'ambito dell'Istituto sono stati individuati e resi strutturalmente idonei come sotto individuati:

- N. 13 ambulatori, siti al Padiglione 40: tali ambulatori hanno quale destinazione d'uso l'attività ambulatoriale;
- N. 9 posti letto siti presso la Casa di Salute "Rosina Casagrande" al piano 5 del Padiglione Ist Sud;
- N. 4 sale operatorie site al piano 3 del Padiglione IST Sud, idonee all'attività chirurgica;
- N. 4 salette chirurgiche site al piano 0 del Padiglione IST Sud, idonee all'attività di chirurgia ambulatoriale;
- Spazi aziendali presso unità operative condivisi con i Direttori di Dipartimento per particolari peculiarità tecniche delle prestazioni ambulatoriali e/o diagnostiche/strumentali.

6) Per le attività libero professionali che richiedono una particolare e specifica attrezzatura o monitoraggio del pz. potrà essere autorizzato, previo parere della Direzione Medica di Presidio, l'utilizzo delle sale operatorie o degli spazi degenziali delle diverse UU.OO dell'Istituto, al fine di garantire la necessaria sicurezza; l'utilizzo delle sale operatorie deve avvenire fuori degli orari istituzionali.

Art. 11

INFRASTRUTTURA TELEMATICA

1) Per l'esercizio dell'Alpi dovrà essere predisposta ed attivata una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Istituto e le singole Strutture nelle quali verranno erogate le prestazioni ed il cui utilizzo esclusivo prevederà il servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione in tempo reale dei dati relativi all'impegno orario del Professionista, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

2) Nel periodo sperimentale, il professionista potrà inviare, tramite mail, all'Ufficio libera professione, la richiesta di prenotazione con specificati i dati identificativi del paziente e la prestazione prevista. Sarà cura del professionista emettere la fattura tramite sistema informatico.



Art. 12

DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI

- 1) L'Alpi non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete nei quali operino anche Professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell'Istituto, su disposizione Regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i Professionisti dello studio, senza oneri economici per il SSN (fatta eccezione per la possibilità di condivisione della sala d'attesa e del servizio igienico per gli utenti tenendo presente che non potrà essere utilizzato in comune un unico apparato amministrativo/gestionale).

Art. 13

PERSONALE DI SUPPORTO

- 1) Per attività di supporto dell'Alpi in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e diurno (medico e chirurgico) e su richiesta di terzi, si intende l'attività effettuata dal personale del comparto, individualmente o in équipe.
- 2) L'attività di supporto è effettuata da:
 - personale del ruolo sanitario, che direttamente concorre all'erogazione della prestazione, a seguito di specifica richiesta del professionista, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'Alpi.
 - personale appartenente a tutti i ruoli che comunque collabora alla prestazione, per assicurare l'esercizio dell'Alpi, con accesso ad un fondo comune dell'Istituto in base a specifici accordi aziendali.
- 3) Il professionista per lo svolgimento delle attività connesse con l'erogazione delle prestazioni libero professionali ha facoltà di avvalersi o meno del personale di supporto, salvo i casi in cui è obbligatoriamente previsto per legge e in coerenza con le modalità dell'offerta istituzionale.
- 4) La disponibilità del personale del comparto del ruolo sanitario a svolgere attività di supporto all'Alpi dovrà essere acquisita dall'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie, prioritariamente all'interno della U.O. di appartenenza. Qualora non ci fossero adesioni ovvero se le disponibilità non fossero sufficienti a dare risposta alle esigenze, la disponibilità andrà ricercata all'interno dell'area assistenziale specialistica e successivamente della struttura ospedaliera. Al fine di garantire pari opportunità, l'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie provvederà ad assegnare il personale iscritto nelle liste dei disponibili, osservando il criterio della rotazione ed assicurando che tale attività non sia incompatibile con quella istituzionale.
- 5) L'attività di supporto diretto soggiace alle seguenti regole:
 - deve essere svolta dal personale nella condizione di full time ed idoneo alle mansioni;



12

- deve essere effettuata al di fuori dal normale orario di servizio, mediante specifica timbratura in entrata e in uscita, ovvero con recupero dei tempi standard definiti per quelle attività non diversamente gestibili;
- non può superare le 8 ore settimanali, calcolate come media annua su 52 settimane lavorative;
- deve essere svolta nel rispetto dei riposi di cui al D.Lg.vo 66/2003;
- deve essere svolta rispettando 30' di pausa tra l'attività istituzionale e l'attività resa in libera professione;
- non può essere svolta in occasione:
 - dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità;
 - di sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
 - di assenze dal servizio collegate a:
 - Malattia ed infortunio;
 - Permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata;
 - Congedo collegato al rischio radiologico;
 - Congedo e permessi ex L. 104/92;
 - Aspettativa di varia natura;
 - Tutela della maternità/paternità (periodo obbligatorio);
 - Permessi sindacali che interessino l'intero arco della giornata;
 - In caso di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa.

6) La verifica di quanto sopra spetta al Nucleo Ispettivo dell'Istituto.

7) Rientrano nell'ambito dell'assistenza infermieristica ordinaria tutte quelle attività indirette svolte durante il normale orario di servizio, in maniera generalizzata per assicurare la normale attività di reparto, l'esercizio dell'attività istituzionale e l'Alpi di una struttura.

8) Il coordinamento e la responsabilità di queste attività sono attribuite all'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie di concerto con l'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera.

9) Nella tariffa della prestazione che viene fatturata al cittadino, insieme ad ogni altra tipologia di costo, deve essere compresa quella relativa al costo del personale di supporto sanitario e di qualsiasi altro ruolo che, indirettamente e/o direttamente contribuisca alla realizzazione della prestazione stessa.

Art. 14

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

1) Il Professionista che intenda iniziare a svolgere l'Alpi o che abbia intenzione di modificare le condizioni di svolgimento in atto, in qualsiasi delle forme e/o tipologie previste, nel rispetto della normativa vigente nel tempo, dovrà essere preventivamente autorizzato con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


2) L'autorizzazione è rilasciata sulla base di specifica istanza del Professionista redatta su apposita modulistica dell'Istituto contenente le seguenti informazioni, che dovrà essere consegnata al Protocollo Generale dell'Istituto:

- sede, giorni ed orario nei quali intende effettuare l'attività nel rispetto del D.L. nr. 158/12, convertito in L. nr. 189/12;
- tipologia di prestazioni erogabili e "tempi indicativi" di esecuzione;
- descrizione della prestazione e codice nomenclatore regionale identificativo della prestazione;
- necessità di avvalersi di personale di supporto e di attrezzature dell'Istituto;
- onorario negoziato tra l'Istituto ed il Professionista, che andrà a comporre, insieme alle altre voci, la tariffa finale.

Art. 15

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LIBERA PROFESSIONE COMPETENZE

- 1) L'Ufficio Libera Professione provvederà ad inviare, per l'acquisizione dei necessari pareri, l'istanza di attivazione e/o modifica dell'Alpi al Direttore dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera o suo delegato e, esclusivamente in caso di utilizzo di strumenti e spazi ubicati presso l'Unità Operativa, al Direttore del Dipartimento e/o al Direttore dell'U.O..
- 2) Il Direttore dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera o suo delegato dovrà esprimere il proprio parere:
 - sulla disponibilità di locali nei giorni e negli orari richiesti dal Professionista;
 - sull'utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'Alpi;
 - sulla tipologia delle prestazioni richieste in regime libero professionale;
 - sulla congruità della tariffa applicata alla tipologia delle prestazioni richieste in conformità alle Linee di indirizzo della Regione Liguria;
 - sulla congruità dell'utilizzo del personale di supporto diretto rispetto alle tipologie di prestazioni richieste.
- 3) Il Direttore di Dipartimento/Direttore dell'U.O. dovrà esprimere il proprio parere, dopo aver adeguatamente valutato:
 - la compatibilità dell'orario di lavoro richiesto dal Professionista con l'attività istituzionale;
 - la pertinenza dell'utilizzo di attrezzature in relazione alle tipologie di prestazioni richieste in Alpi.
- 4) I pareri devono essere obbligatoriamente espressi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fermo restando che, in caso di mancata esplicita pronuncia nel termine suddetto, i pareri si intendono favorevolmente rilasciati.
- 5) I pareri favorevoli con eventuali modifiche o i pareri negativi devono essere adeguatamente motivati.

 14

- 6) Il Direttore dell'U.O. Sviluppo Risorse Umane, acquisiti i pareri di cui ai precedenti punti ed accertato che non esistono vincoli giuridici-ostativi, redige il provvedimento autorizzativo, vincolandone l'attuazione all'integrale rispetto della normativa vigente;
- 7) Gli onorari possono essere aggiornati a cadenza semestrale. Con la stessa cadenza il Professionista può richiedere modifiche ed integrazioni dell'Alpi secondo le procedure sopra indicate.
- 8) L'Ufficio Libera Professione dovrà predisporre:
- il contratto con il Professionista autorizzato a svolgere l'Alpi presso uno studio privato;
 - l'atto di adesione con il Professionista autorizzato a svolgere l'Alpi presso le strutture private non accreditate.
- 9) E' compito dell'Ufficio Libera Professione chiedere semestralmente all'U.O. Controllo di Gestione i dati relativi al confronto tra il volume di attività resa in regime istituzionale e il volume di prestazioni rese dai singoli Professionisti in regime libero-professionale. Le violazioni sui volumi di attività verranno segnalate al Direttore Generale che, sentito il Collegio di Direzione, adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.
- 10) E', altresì, compito dell'Ufficio Libera Professione:
- controllare la conformità dell'esercizio dell'Alpi a quanto stabilito nell'atto autorizzativo aziendale, utilizzando anche sistemi di rilevazione a campione;
 - prevedere metodologie di controllo tra prenotazione e riscossione;
 - provvedere alla rilevazione delle cause di incompatibilità che si verificassero successivamente al momento autorizzativo.
- 10) L'Ufficio Libera Professione deve, altresì, attivare le procedure di recupero crediti:
- decorso 1 mese dall'emissione della fattura, qualora la stessa risulti non liquidata, l'Ufficio Libera Professione provvede ad inviare, tramite R.A.R. ovvero PEC una lettera di sollecito di pagamento: l'invio del sollecito comporta l'interruzione della prescrizione;
 - nel caso in cui il debitore richiede un pagamento rateale verrà predisposto ed inviato, tramite R.A.R. ovvero PEC, un piano di rientro comprensivo degli interessi per pagamento dilazionato: il debitore deve sottoscrivere il piano rateale per accettazione e rinviarlo all'Ufficio;
 - decorso 1 mese dall'invio del sollecito, le fatture non saldate devono essere trasmesse all' U.O. Affari Generali e Legali, per la prosecuzione della procedura di recupero crediti: detta U.O., valutata l'opportunità dell'azione avvierà le procedure legali più opportune (predisposizione di decreto ingiuntivo ovvero, per i crediti di minor valore, ingiunzione amministrativa). Sino alla conclusione dell'azione la pratica sarà di stretta pertinenza dell'U.O. Affari Generali e Legali che dovrà comunicare all'Ufficio Libera Professione il saldo del credito, consentendo l'archiviazione della corrispondente pratica. Nell'eventualità di accertata impossibilità e/o anti economicità a proseguire l'azione di recupero, l'U.O. Affari Generali e Legali provvede, in accordo con il professionista che ha eseguito la prestazione, ad archiviare la pratica dandone successiva comunicazione al Professionista, all'Ufficio Libera Professione e all'U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria, che contabilizzerà la relativa perdita sui crediti.

- 11) La collaborazione e l'interazione tra le diverse componenti (Operatori in staff e professionisti sanitari) che concorrono allo svolgimento dell'attività libero professionale è parte essenziale per il buon funzionamento dell'ALPI. Eventuali difformità potranno essere segnalate tramite comunicazioni inviate per e-mail al responsabile dell'Ufficio Libera Professione, le comunicazioni saranno vagliate nel corso delle riunioni calendarizzate con le OOSS ove verrà effettuata una verifica delle problematiche emerse.

Art. 16

DIRITTI DEL CITTADINO

- 1) L'Alpi ha la finalità di garantire il diritto del cittadino di scegliere il proprio medico curante e/o l'équipe medica di fiducia all'interno delle strutture dell'Istituto dedicate a tale attività. Nel rispetto del disposto della Legge n. 120/2007, articolo 1 comma 4 lettera g, il ricorso all'attività in regime di libera professione intramuraria deve essere conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- 2) Il cittadino che nella propria libertà di scelta intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale deve essere portato a conoscenza della spesa che dovrà sostenere, distinta nelle varie voci che la compongono.
- 3) Il cittadino ha il diritto a pagare la tariffa che gli è stata comunicata all'atto stesso della prenotazione, così come risulta dal sito internet.
- 4) Per l'attività svolta in costanza di ricovero, al cittadino richiedente la prestazione dovrà essere fornito un preventivo che, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante l'intervento, contenga elementi certi sui costi complessivi della prestazione.
- 5) L'Alpi deve uniformarsi all'incomprimibile diritto riconosciuto a tutti i cittadini di un uguale livello di assistenza. L'espletamento di tale attività deve essere organizzato pertanto in modo tale da consentire il pieno e totale assolvimento dei compiti istituzionali.
- 6) Il cittadino dovrà disporre di tutte le informazioni possibili al fine di decidere di ricorrere alle prestazioni in regime di Alpi, da considerare ed organizzare come risorsa nel contesto più ampio di servizi e dell'offerta del sistema sanitario regionale. Il percorso di accesso all'Alpi è una opportunità che il sistema offre sia al singolo Professionista sia al cittadino in un sistema sanitario equo e universale.

Art. 17

MODALITA' DI ACCESSO , PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 1) L'Istituto assicura un'adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni rese in regime libero professionale. Tale informazione viene garantita attraverso forme adeguate di pubblicità sul sito internet dell'Istituto



(www.hsanmartino.it), attraverso la Carta dei Servizi e adeguate forme di pubblicità rivolte alla popolazione.

- 2) Non è consentito di norma al Professionista di percepire direttamente dall'utenza il pagamento delle tariffe libero professionali, fatta eccezione per l'Alpi svolta presso gli studi privati e le visite effettuate al domicilio del paziente. L'Istituto garantisce la funzione di terzietà nella gestione dei rapporti del cittadino con il Professionista in regime di Alpi mediante l'affidamento della prenotazione a personale dipendente dell'Istituto dedicato.
- 3) I proventi dell'attività libero-professionale percepiti dai dirigenti in violazione delle disposizioni del presente regolamento sono trattenuti dall'Istituto che valuterà altresì l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione alla gravità dell'inadempimento, tra i quali la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'Alpi e l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- 4) Relativamente alle attività di prenotazione della libera professione, l'Istituto si uniforma alla normativa nazionale e regionale laddove sancisce che le Aziende Sanitarie devono organizzare l'attività in parola con personale proprio o comunque dall'Istituto a ciò destinato, i cui oneri devono essere interamente compresi nei costi aziendali da recuperare attraverso gli introiti dell'attività libero professionale.
- 5) Ciascun Professionista, laddove opera presso studi privati autorizzati, si impegna ad utilizzare l'infrastruttura di rete per l'attività di prenotazione, con le modalità aziendali concordate.
- 6) Possono essere intesi come punti di prenotazione separati, con personale a ciò destinato dall'Istituto, i punti di prenotazione presenti nelle Strutture Private non accreditate con le quali l'istituto abbia stipulato contratti, purché sia presente e venga utilizzata l'infrastruttura di rete, che costituisce presupposto sia per la stipula della convenzione sia per il mantenimento in essere della stessa.
- 7) Il professionista può, tramite e-mail, inviare all'Ufficio Libera Professione i dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, data di nascita) del paziente da inserire in appuntamento. L'Ufficio Libera Professione provvederà all'inserimento dei dati del paziente, la comunicazione deve essere inviata almeno 24 ore prima della data di effettuazione della prestazione.

Art. 18

MODALITA' DI RISCOSSIONE

- 1) I cittadini potranno effettuare i pagamenti per le prestazioni in Libera Professione secondo le seguenti modalità:
 - pagamento diretto presso i punti cassa istituiti dall'Istituto;
 - pagamento tramite bonifico bancario;
 - pagamento in contanti o tramite Pos presso il Pad. 40 L.P. o presso il Centro prenotazione Radiologia – Pad. Ist Sud;



 17

- pagamento tramite contante e/o Pos presso gli studi dei Professionisti nei limiti di legge;
 - pagamento presso le strutture sanitarie private non accreditate e non convenzionate con il S.S.N..
- 2) A fronte dell'avvenuto pagamento verrà rilasciata all'utente fattura utilizzando l'infrastruttura di rete aziendale.
 - 3) Le somme corrisposte dai beneficiari dell'Alpi sono direttamente incassate dalla Tesoreria dell'Istituto.
 - 4) L'istituto provvederà a liquidare al Professionista il compenso, previa trattenuta dei costi generali dell'Istituto, mediante accredito al Professionista nella retribuzione mensile solo ad avvenuta liquidazione delle fatture.
 - 5) Nel caso in cui il Professionista eroghi prestazioni domiciliari, al paziente verrà rilasciato un preavviso di notula con indicazione della prestazione, della tariffa e delle modalità di pagamento. L'Istituto provvederà all'emissione della fattura e all'invio della stessa a domicilio dell'utente dopo aver acquisito la quietanza del pagamento.
 - 6) I proventi dell'Alpi svolta presso le Strutture Private non accreditate convenzionate con l'Istituto, sono incassate direttamente dalle Strutture Private, mediante l'infrastruttura di rete messa a disposizione dell'Istituto.

Art. 19

INCOMPATIBILITA'

- 1) Al dipendente che svolge attività libero professionale si applica il regime di incompatibilità previsto dalla vigente normativa.
- 2) Al fine dell'accoglimento della richiesta inoltrata dal dirigente per l'attivazione dell'ALPI, l'Istituto deve valutare, nella fattispecie concreta, l'assenza di situazioni di incompatibilità, in particolare concernenti conflitti d'interessi.
- 3) Ferme restando le incompatibilità previste all'art. 4, comma 7 della L. 412/91, nonché all'art. 72, comma 7 della L. 448/98 e da tutta la normativa in vigore, l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente di questo Istituto e del personale universitario, da espletare dopo aver assolto le attività istituzionali, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extramuraria.
- 4) Il dirigente a rapporto di lavoro esclusivo non può esercitare altra attività sanitaria, resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'Istituto di appartenenza, così come stabilito dall'art. 72, c. 7 della L. 448/98.





Art. 20

RILEVAZIONE ORARIA

- 1) L'esercizio dell'Alpi deve essere distinto da quello dell'attività istituzionale. L'Alpi deve essere organizzata in orario diverso da quello stabilito per l'attività istituzionale e deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio; pertanto, l'Alpi deve essere rilevata con specifico codice di timbratura (sistema di timbratura differenziato) sia per il personale dipendente sia per il personale universitario convenzionato.
- 2) Ogni volta che il Professionista effettua attività libero professionale dovrà, dopo aver timbrato l'uscita dall'attività istituzionale, timbrare l'entrata per quella libero professionale con causale "40" ovvero altra causale individuata dall'Università per i propri operatori. Qualora si riscontrassero anomalie o guasti dei rilevatori delle presenze, il dipendente dovrà eseguire l'iter e le medesime procedure previste per l'attività istituzionale al fine di consentire la rilevazione degli orari effettuati.
- 3) Per il personale del comparto valgono le medesime regole di cui ai commi precedenti e devono evidenziare l'Alpi mediante timbratura con causale "19" ovvero altra causale individuata dall'Università per i propri operatori.

Art. 21

ORARI


- 1) L'Alpi, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero, deve avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale e in spazi temporali assegnati e definiti.
- 2) I locali ambulatoriali del padiglione 40 destinati all'Alpi sono di norma utilizzabili dalle ore 8,00 alle ore 19,30 da lunedì al venerdì.

Art. 22

ASSICURAZIONE

- 1) Ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2011, l'Istituto ha provveduto in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferirlo a carico delle Compagnie Assicuratrici, per tutta l'attività libero professionale svolta presso:
 - i locali dell'Istituto;
 - gli studi privati;
 - le strutture private convenzionate con l'Istituto
 - le attività eseguite in regime di consulenza e in regime domiciliare

fermo restando che la copertura della responsabilità per colpa grave dei Professionisti deve essere garantita da specifiche polizze a carico degli stessi.




- 2) Il Professionista che svolge attività libero professionale non potrà fare carico all'Istituto degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in spazi diversi da quelli dell'Istituto, mentre per il personale di supporto la copertura per i rischi da infortunio professionale è garantita dall'INAIL come da Delibera di G.R. n. 986/13 art. 13.

Art. 23

CONTABILITA' SEPARATA

- 1) Per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento l'Istituto istituisce e tiene apposite e specifiche contabilità separate attraverso le quali rilevare i costi, diretti ed indiretti, delle attività effettuate e i ricavi derivanti, ai sensi della DGR 295/2013.
- 2) Al fine di consentire l'integrale copertura dei costi indotti dall'Alpi dei Professionisti del ruolo sanitario, come previsto dall'art. 7, comma 5, del DPCM 27/03/2000 e dalla L. 189/2012, la contabilità analitica dovrà:
 - determinare la quota aziendale delle tariffe delle prestazioni erogate in regime libero professionale tramite l'individuazione di costi medi analitici aziendali standard indotti da tale attività;
 - verificare a consuntivo i costi effettivi indotti dall'attività libero professionale e la loro copertura tramite la quota aziendale determinata con i criteri di cui al punto precedente.
- 3) Al termine di ogni esercizio l'Istituto confronta i costi e ricavi dell'Alpi rilevati dalla contabilità separata. Eventuali disavanzi devono essere recuperati alla prima rinegoziazione utile della quota aziendale, mentre eventuali utili devono essere compensati, con le stime aggiornate dei costi, alla prima rinegoziazione successiva.
- 4) I costi non possono presentare una eccedenza delle uscite sulle entrate o dei costi sui ricavi. In assenza di eventuali dati provenienti dalla contabilità analitica i costi verranno contabilizzati sulla base dei dati rilevati o stimati e, comunque, devono garantire un pareggio di contabilità separata.
- 5) Compete all'U.O. Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Libera Professione effettuare riscontri trimestrali, in collaborazione con la U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria e la U.O. Controllo di Gestione, al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi di gestione e di relazionare in merito alla Direzione Generale e alle OO.SS..
- 6) Alle OOSS dovrà essere, altresì, fornita, ai fini di cui al comma precedente, la necessaria documentazione al fine di consentire alle stesse le opportune verifiche.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled signature in the center, and several initials on the right side.

TITOLO II

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Art. 24

SPAZI, FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

- 1) In conformità a quanto previsto al punto 1) della delibera di G.R. 986 del 5/8/2013, alla Legge 120/2007 e successive modificazioni, l'Istituto organizza l'attività libero professionale dei dipendenti nelle proprie strutture, in spazi separati e distinti, opportunamente presidiati e con specifico supporto tecnico-amministrativo.
- 2) Durante l'erogazione delle prestazioni libero professionale negli spazi aziendali, l'Istituto garantisce la fornitura dei farmaci e degli eventuali dispositivi medici necessari, compresi nel prontuario terapeutico ospedaliero. I relativi costi sono a carico del cittadino ed aggiuntivi rispetto a quelli della prestazione sanitaria erogata. Le modalità di prescrizione ed approvvigionamento sono le stesse previste per l'attività istituzionale ed imputate a specifici centri di costi.

Art. 25

FONDO DI PEREQUAZIONE

I proventi derivanti dalla quota di perequazione, calcolata sulla massa di tutti i proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'Istituto, costituiscono un fondo destinato alla perequazione delle discipline mediche, individuate in sede di Contrattazione Collettiva, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, non può derivare per i destinatari (dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo dell'Istituto e per il personale Universitario convenzionato), un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Professionisti dell'Istituto e dell'Università, che espletano l'attività libero professionale.

Art. 26

FONDO RIDUZIONE LISTE ATTESA

L'Istituto deve trattenere una somma pari al 5 per cento del compenso del Professionista per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'Istituto (Ufficio Libera Professione) dovrà rendicontare a cadenza semestrale l'importo ricavato del fondo 5% e concordare con le OOSS le modalità di utilizzo del fondo medesimo nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Art. 27


IL TARIFFARIO AZIENDALE

- 1) L'Istituto delibera il tariffario contenente la descrizione della prestazione, il codice del nomenclatore regionale, il codice aziendale per quelle escluse e la tariffa corrispondente per ogni tipologia di prestazione erogabile in Alpi. Le prestazioni professionali erogate da diversi professionisti possono avere un tariffario differente.
- 2) Nell'ipotesi di prestazioni non inserite nel nomenclatore regionale, e fermo restando quanto detto a proposito della possibilità di erogarle, il nomenclatore aziendale deve contenere tutti gli elementi identificativi.
- 3) I tariffari sono accessibili all'utenza per la maggior trasparenza e comunque l'utente deve essere sempre preventivamente informato del costo della prestazione. Le tariffe possono essere richieste agli operatori del front-office dell'Ufficio Libera Professione, dell'URP ovvero essere visualizzate tramite il sito internet istituzionale.
- 4) Le tariffe deve essere determinate in base a criteri stabiliti nel presente Regolamento, nel rispetto del dettato della DGR 986 del 5 agosto 2013. L'aggiornamento del tariffario, e l'applicabilità delle nuove tariffe sono subordinate a provvedimento autorizzativo dell'Istituto.
- 5) Le tariffe non possono comunque essere inferiori a quanto previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.
- 6) Le tariffe così determinate quindi devono essere remunerative dei costi sostenuti dall'Istituto.
- 7) Le tariffe concordate con il Professionista ed oggetto di specifico provvedimento autorizzativo avranno validità semestrale.

Art. 28

DETERMINAZIONE TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- 1) L'Istituto eroga le prestazioni come da richiesta individuale o di équipe dei Professionisti interessati, secondo le seguenti tipologie:
 - visite (in forma individuale);
 - visite assistite con piccoli interventi e/o prestazioni di diagnostica strumentale (in forma individuale);
 - prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio (in équipe con personale di supporto);
 - altre prestazioni specialistiche (in forma individuale o in équipe);
 - ricovero.
- 2) L'Alpi in regime ambulatoriale non può essere esercitata a favore di pazienti in costanza di ricovero.



Art. 29

VISITE DOMICILIARI

- 1) L'utenza può chiedere all'Istituto che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal Professionista scelto, presso il proprio domicilio. Il Professionista può recarsi al domicilio del paziente fuori dall'orario di servizio.
- 2) Le autorizzazioni sono disposte tenendo conto: delle specificità delle prestazioni richieste, del carattere occasionale, straordinario delle stesse e/o del rapporto fiduciario esistente tra paziente e Professionista.
- 3) Il Professionista, dopo l'effettuazione della visita, consegnerà o invierà via e_mail all'Ufficio Libera Professione copia del preavviso di notula compilato con i dati del paziente, data della visita, tipologia della prestazione erogata e importo.
- 4) E' cura del singolo Professionista curare la predisposizione e la completezza della documentazione da acquisire, al fine della corretta emissione del documento fiscale al saldo del quale potrà essere corrisposta la quota dovuta al Professionista.
- 5) Il paziente, con l'accettazione del preavviso di notula, conferma l'avvenuta prestazione e si impegna a corrispondere all'Istituto la tariffa della prestazione di visita domiciliare in libera professione; dopo l'avvenuto pagamento tramite la tesoreria dell'Istituto, l'Ufficio Libera Professione invierà la fattura al domicilio del paziente, ovvero salda direttamente il professionista che si impegna a versare il pagamento.
- 6) La tariffa della visita domiciliare, negoziata con il Professionista, viene calcolata sulla base dell'impegno orario richiesto per la prestazione: in ogni caso la tariffa richiesta non potrà essere superiore al 200% della stessa prestazione effettuata presso le strutture delle istituto o le strutture private convenzionate con l'Istituto.
- 7) I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare all'utente sono quelli già precisati all'art. 33 del presente Regolamento, oltre i costi per assicurare gli oneri relativi al fondo perequativo per il personale del Comparto pari al 4% della massa di tutti i proventi derivanti dall'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Istituto.

Art. 30

PRESTAZIONI ALPI SOGGETTE AD I.V.A

- 1) Le prestazioni sanitarie sono esenti da I.V.A. solo se dirette alla diagnosi, cura di malattie e prevenzione.
- 2) Le prestazioni il cui scopo principale non è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, ma quello di fornire un parere finalizzato a produrre effetti giuridici, a soddisfare una condizione legale o contrattuale sono soggetti ad I.V.A.. In questa ipotesi l'Istituto emetterà fattura all'utente sulla base di prenotula emessa dal Professionista, o di organi collegiali giudicanti, Tribunali, strutture private o circuiti assicurativi, dell'avvenuta effettuazione della prestazione. La prenotula, che dovrà essere consegnata o inviata

via e_mail all'Ufficio Libera Professione, dovrà riportare l'indicazione del nominativo, indirizzo e codice fiscale del paziente e descrizione della prestazione.

Art. 31

RINUNCIA ALLE COMPETENZE ECONOMICHE

Il Professionista che svolge l'Alpi ambulatoriale individuale può rinunciare alle competenze di propria spettanza, eseguendo la prestazione a titolo gratuito, in ragione di motivazioni deontologiche. In questi casi il Professionista apporrà sulla fattura la dicitura "Prestazione Gratuita" e l'utente è tenuto al pagamento delle quote relative ai costi generali.

TITOLO III

ALPI IN REGIME AMBULATORIALE

Art. 32

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMBULATORIALI

- 1) Per garantire l'accesso dei pazienti ai servizi prestati in Alpi in regime ambulatoriale, l'Istituto provvede mediante attivazione di apposito sistema di prenotazione, che prevede uffici, strutture e modalità di accesso distinti per prestazioni istituzionali ordinarie e in libera professione.
- 2) E' cura dell'Istituto, inoltre, tenere specifiche e separate liste di attesa, cui si applicano le normative e direttive in materia di tenuta delle liste di prenotazione.
- 3) Il Professionista o il personale di supporto, ove presente, curano di norma, prima dell'effettuazione della prestazione richiesta, la verifica dell'avvenuto pagamento e l'acquisizione della relativa documentazione.
- 4) Al paziente viene rilasciata idonea quietanza.
- 5) Per la peculiarità di alcune tipologie di prestazioni (holter cardiaci, pach-test, etc.) l'emissione del documento fiscale e la relativa rendicontazione verranno effettuate dopo la lettura/refertazione delle prestazioni eseguite.



TARIFFE ALPI PER ATTIVITA' AMBULATORIALE

- 1) La tariffa è determinata dall'Istituto d'intesa con il Professionista o l'équipe interessati. L'istituto può convenzionarsi con circuiti assicurativi recependo i relativi tariffari, che tuttavia non sono vincolanti per il dirigente medico che non ha sottoscritto l'adesione al circuito assicurativo.
- 2) Le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, devono essere remunerative di tutti i costi.
- 3) La tariffa della prestazione, determinata previa contrattazione integrativa aziendale, deve tener conto delle seguenti voci:
 - compenso del Professionista;
 - quota del 5% del compenso per interventi di prevenzione, ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (legge 189/12);
 - costi aziendali;
 - costi relativi alle voci imposte e tasse (IRAP);
 - accantonamento fondo di perequazione;
 - costi relativi al personale di supporto che partecipa all'attività indirettamente;
 - costi relativi al personale di supporto che partecipa in équipe.
- 4) I fattori produttivi di riferimento per la determinazione della quota per la copertura dei costi aziendali sono i seguenti:
 - pulizia;
 - riscaldamento;
 - smaltimento rifiuti;
 - utenze telefoniche;
 - utenze elettriche;
 - premi di assicurazione – altri premi assicurativi l'ammontare del relativo costo è calcolato in relazione al numero di ore effettuate;
 - manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze relative agli spazi effettivamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività Alpi;
 - manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari attrezzature sanitarie in uso esclusivo all'attività Alpi.
- 5) Per quanto sopra non espressamente indicato si rinvia alla DGR 986/2013 "Linee di indirizzo per l'Alpi", ai CCNL delle Aree della Dirigenza, al CCNL del comparto, disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della L. 724/94 e dell'art. 28 della L. 488/99, commi 4, 5, 6 e 7.




TITOLO IV

ALPI IN REGIME DI DEGENZA

Art. 34



TIPOLOGIE ALPI A FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI

- 1) L'Istituto ha individuato nr. 9 posti letto presso la Casa di Salute "Rosina Casagrande", ubicata al 5° piano del padiglione Ist Sud, dedicati allo svolgimento dell'Alpi a favore di pazienti ricoverati.
- 2) Per attività di ricovero in libera professione, in regime di degenza, si intendono:
 - prestazioni rese in regime di ricovero ordinario;
 - prestazioni rese in regime day surgery (permanenza di una notte);
 - prestazioni rese in regime a ciclo diurno (day hospital - day surgery)
- 3) Nei casi in cui per la peculiarità della disciplina il ricovero non possa essere effettuato presso la Casa di Salute Rosina Casagrande, l'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera di concerto con il Direttore dell'U.O. di appartenenza del Professionista che ha richiesto il ricovero, dovrà individuare allo scopo idonei posti letto.
- 4) Parimenti qualora non sia possibile l'esercizio dell'attività chirurgica nelle sale operatorie dedicate alla Casa di Salute Rosina Casagrande il Professionista dovrà preventivamente comunicare all'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera, al Direttore dell'U.O. Anestesia e Rianimazione ed all'Ufficio Libera Professione i turni operatori per l'esercizio dell'Alpi che dovranno essere previsti comunque sempre dopo la conclusione dell'attività istituzionale.
- 5) Il Professionista responsabile del ricovero è tenuto ad assicurare l'assistenza sanitaria, anche in forma di reperibilità, del paziente a Lui affidato e da lui ricoverato. In caso d'impossibilità oggettiva a reperire il professionista e, in presenza di situazioni medico chirurgiche che necessitano l'accesso immediato del Sanitario di guardia, la prestazione verrà retribuita forfettariamente per un importo pari a € 100 al sanitario di Guardia chiamato, il cui onorario verrà rendicontato al pz nella fattura, a conclusione del ricovero.



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

- 1) I pazienti che accedono ai servizi prestati in regime di ricovero libero-professionale hanno diritto ad un preventivo scritto dettagliato per ogni singola voce, da sottoscrivere per accettazione. Il preventivo viene predisposto dall'Ufficio Libera Professione, previa acquisizione dei dati necessari da parte del Professionista responsabile del ricovero. La mancata sottoscrizione del preventivo da parte dell'utente comporta l'impossibilità di proseguire nelle procedure di ricovero.
- 2) Alla dimissione, qualora nel corso del ricovero siano intervenuti fatti nuovi che comportino una modifica di diagnosi o di intervento, il Professionista responsabile del ricovero rinvia all'Ufficio Libera Professione nota con le eventuali integrazioni del preventivo iniziale e di ciò deve essere data informativa al paziente. Parimenti l'utente dovrà essere informato qualora nel corso della degenza insorgano complicazioni non rilevate al momento del ricovero tali da incidere sul preventivo iniziale. Il ricovero in libera professione potrà continuare solo a condizione che l'utente, a conoscenza delle nuove condizioni, accetti ed acconsenta di sottostare ai maggiori oneri. In caso contrario potrà optare per la degenza istituzionale, dovendo comunque provvedere al saldo delle prestazioni ricevute.
- 3) L'ufficio Libera Professione dovrà richiedere al paziente che sceglie di usufruire di prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione, a titolo cauzionale, e prima di accedere al ricovero, un importo pari al 60% da applicarsi sul totale del preventivo sopra indicato. L'utente deve procedere al saldo del restante 40% entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
- 4) L'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria:
 - valida e sottoscrive il DRG individuato dall'Ufficio Libera Professione come base per la determinazione del preventivo;
 - è responsabile della tenuta dei registri di ricovero;
 - condivide con il Direttore dell'U.O. Anestesia e Rianimazione i giorni e le fasce orarie di utilizzo delle sale operatorie;
 - verifica che gli interventi in Libera Professione siano eseguiti al di fuori delle sedute ordinarie;
 - verifica che il personale infermieristico di supporto operi al di fuori dell'orario di servizio e sia reclutato in osservanza delle regole dell'Istituto di concerto con il Direttore dell'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie.
- 5) L'Ufficio Libera Professione inserirà i compensi nelle retribuzioni mensili solo al saldo delle fatture. Qualora l'utente non provveda al saldo entro 30 giorni nei termini previsti dal presente regolamento, l'Ufficio Libera Professione procederà ad inviare sollecito di pagamento: in caso di insolvenza la pratica verrà inoltrata all'U.O. Affari Generali e Legali che procederà secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.



Art. 36

CAMERE A PAGAMENTO

- 1) I pazienti che accedono alle prestazioni chirurgiche o mediche in regime di ricovero ordinario, di Day -Hospital o di Day -Surgery, sono ospitati presso la struttura messa a disposizione dell'Istituto denominata "Casa di Salute Rosina Casagrande".
- 2) I pazienti possono, altresì, essere ospitati presso le Unità Operative, in relazione a quanto previsto all'art. 34, comma 4, in camere dotate di confort alberghiero ovvero presso le camere di degenza comuni.

Art. 37

TARIFFE ALPI IN REGIME DI DEGENZA PRESSO SPAZI AZIENDALI

- 1) La tariffa è determinata dall'Istituto d'intesa con il Professionista o l'équipe interessati. L'onorario del singolo Professionista o dell'équipe medica sarà ripartito tra i componenti della dirigenza medica con le modalità indicate dal Professionista responsabile del ricovero.
- 2) Qualora l'istituto abbia stipulato convenzioni con circuiti assicurativi in forma diretta ed indiretta, le tariffe previste sono vincolanti per il dirigente medico che sottoscrive l'adesione al circuito assicurativo.
- 3) I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare all'utente sono determinati tenendo conto delle seguenti componenti :
 - onorario concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale;
 - compenso per équipe di supporto, da intendersi costituita dal personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che direttamente concorre alla prestazione;
 - materiale protesico (se non ricompreso nel valore del DRG);
 - farmaci e altro materiale di consumo (non rientranti nella patologia di ricovero o non ricompreso nel valore del DRG);
 - quota del 30% del valore del DRG (il valore del DRG è determinato dalle codifiche del nomenclatore ICD9-CM di diagnosi e procedura corrispondente di cui il paziente versa il 30% se alla prestazione è prevista la partecipazione del SSN oppure versa il 100% del valore del DRG per quei pazienti che non hanno diritto all'assistenza SSN es. cittadini stranieri o prestazioni non LEA autorizzate);
 - costi aziendali aggiuntivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività come sotto dettagliati:
 - a. costi per allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici e i connessi costi generali;
 - b. costi relativi alle voci imposte e tasse;
 - c. fondo di perequazione per la dirigenza sanitaria;
 - d. costi per assicurare gli oneri relativi al fondo perequativo per il personale del Comparto pari al 4% della massa di tutti i proventi derivanti dall'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Istituto;

- e. fondo pari al 5 per cento vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (legge 189/12).
- 4) La determinazione e l'aggiornamento delle percentuali avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l'equilibrio della contabilità separata di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
- 5) Ove nel corso della degenza vengano erogate, in favore e su richiesta del paziente ricoverato in regime libera professione, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non riconducibili al DRG di ricovero le stesse sono interamente poste a carico dell'utente.
- 6) L'utente è, inoltre, tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di retta alberghiera.

Art. 38

SUDDIVISIONE DEI PROVENTI ALL'INTERNO DELL'EQUIPE

- 1) I proventi di cui all'articolo precedente sono suddivisi all'interno dell'équipe in ragione dei criteri ripartizione delle stesse indicati con atto sottoscritto da tutti i responsabili dell'équipe.
- 2) All'atto di costituzione dell'équipe dovranno essere definite le tipologie di intervento e i relativi DRG che si intendono eseguire, in coerenza con l'attività istituzionale.
- 3) L'esercizio della libera professione intramuraria in regime di ricovero ordinario, di day hospital o day surgery consegue alla sottoscrizione e/o eventuale riconferma dei volumi di attività istituzionale annualmente determinati.

TITOLO V

ALPI IN REGIMI VARI

Art. 39

CONSULENZE

- 1) Per consulenza si intende la prestazione, avente le caratteristiche dell'unicità, dell'occasionalità, il cui oggetto è costituito dalla sola cessione delle conoscenze scientifico-professionali nella disciplina di appartenenza, richieste da singoli soggetti al Professionista.



- 2) In relazione alla particolarità ed eccezionalità della consulenza, nonché all'esigenza di rapidità della medesima l'effettuazione può avvenire con la sola autorizzazione dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera che provvederà, d'intesa con il Professionista a stabilire la relativa tariffa.
- 3) La consulenza è resa esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro, da parte di Professionisti con rapporto di lavoro esclusivo.
- 4) La richiesta di consulenza dovrà essere inoltrata tramite e_mail all'Ufficio Libera Professione, che attiverà le procedure amministrative autorizzative.
- 5) Il Professionista, dopo l'effettuazione della prestazione consulenziale, consegnerà o invierà via e_mail all'Ufficio Libera Professione copia del preavviso di notula compilato con i dati del paziente o di altro soggetto richiedente la consulenza, data della prestazione, tipologia della prestazione erogata e importo.

Art. 40

CONSULENZE E PERIZIE RICHIESTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI

- 1) Le perizie e le consulenze possono essere richieste dall'Autorità Giudiziaria (CTU) o da soggetti privati (CTP).
- 2) Il Professionista dovrà esercitare le attività di cui al comma precedente, riconducibili all'Attività Libero Professionale, nella disciplina di appartenenza, seguendo le modalità organizzative sotto illustrate.
- 3) Il Professionista comunica all'Ufficio Libera Professione, qualora si tratti di consulenza specialistica di parte (CTP), l'incarico ricevuto. Le tariffe delle consulenze sono indicate dal Professionista; l'importo della prestazione è interamente a carico della parte che ha richiesto la consulenza e/o la perizia ed è maggiorata del computo dell'Iva.
- 4) L'onorario verrà liquidato al Professionista solo previa riscossione degli importi stabiliti nel documento fiscale emesso trattenendo la quota Iva versata dall'Istituto anticipatamente all'erario. 
- 5) Qualora si tratti di CTU richiesta dall'Autorità Giudiziaria, l'onorario verrà liquidato al Professionista solo previa riscossione da parte dell'Istituto degli importi stabiliti dal decreto di liquidazione di competenza del Tribunale incaricato, trattenendo la quota Iva versata dall'Istituto anticipatamente all'erario. 


- 6) I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare all'utente sono determinati tenendo conto delle seguenti componenti di costi aziendali aggiuntivi:
 - spese generali;
 - costi relativi alle voci imposte e tasse;
 - fondo di perequazione per la dirigenza sanitaria;

- costi per assicurare gli oneri relativi al fondo perequativo per il personale del Comparto pari al 4% della massa di tutti i proventi derivanti dall'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Istituto;
- fondo pari al 5 per cento vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (legge 189/12).

Art. 41

TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI (ex Art. 55, comma 2, CCNL 1998/2001)

- 1) Si considerano prestazioni erogate ex art. 55 comma 2 del CCNL 1998/2001 anche quelle richieste, in via temporanea ed eccezionale, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Istituto ai propri Professionisti, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge.
- 2) Il Direttore del Dipartimento, di concerto con il Direttore dell'U.O. interessata, acquisito il parere favorevole del Direttore dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera dovrà inviare al Direttore dell'U.O. Sviluppo Risorse Umane l'elenco dei Professionisti che hanno manifestato la propria disponibilità, le modalità di erogazione delle prestazioni aggiuntive, le motivazioni del ricorso a questo istituto normativo e le indicazioni del budget necessario.
- 3) Le attività dovranno essere svolte mediante turni aggiuntivi di lavoro, al di fuori dell'orario di servizio istituzionale: tale orario dovrà risultare da specifica timbratura che attesti la regolare attività di servizio in Libera Professione.
- 4) Ai fini del compenso da erogare ai Professionisti interessati si fa riferimento al CCNL del 03/11/2005.
- 5) Il ricorso a questo istituto avviene solo dopo l'utilizzazione e l'esaurimento di tutti gli altri strumenti retributivi contrattuali: risultato, lavoro straordinario, 26 ore annue di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL del 3/11/2005. 
- 6) Possono essere coinvolti nelle attività di cui al presente articolo solo i Professionisti a rapporto esclusivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del CCNL del 3/11/2005. 
- 7) Trattandosi di prestazioni integrative dell'attività istituzionale, le prestazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi per l'utente rispetto alla tariffa o ticket normalmente pagati. 






Art. 42


ATTIVITA' A PAGAMENTO SU RICHIESTA DI TERZI

- 1) L'Attività Professionale, richiesta a pagamento da terzi, all'Istituto e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può essere ricondotta all'attività Libero Professionale Intramuraria.
- 2) L'Istituto organizza lo svolgimento di detta attività predisponendo apposite convenzioni che prevedono il rispetto delle seguenti condizioni:
 - le prestazioni devono essere rese in forme individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, da Professionisti che abbiano optato per il lavoro esclusivo;
 - definizione delle modalità di accesso alle strutture e tempi;
 - tipologie e qualità delle prestazioni da erogare;
 - tariffe pattuite;
 - durata
- 3) La presente disposizione si applica anche alle attività in medicina del lavoro o di medico competente, al di fuori delle strutture, previa verifica di situazione di incompatibilità.

Art. 43

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE INAIL

- 1) E' riconducibile all'attività libero professionale intramoenia anche l'attività di certificazione medico legale INAIL (art. 58 del CCNL 2000), redatta presso le Unità Operative ad accesso diretto, e specificatamente Pronto Soccorso - Medicina d'Urgenza; detta attività è resa a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. L'attività in oggetto può essere svolta solo da dirigenti con rapporto di lavoro di tipo esclusivo.
- 2) I compensi erogati dall'INAIL per l'attività certificativa riconosciuta valida da quest'ultimo Ente sono introitati dall'Istituto e riversati, con le trattenute previste per l'Alpi, ai professionisti aventi diritto in funzione del volume dell'attività resa dal singolo. La liquidazione dei compensi ai professionisti avviene periodicamente, tenuto conto dei versamenti effettuati dall'INAIL, del rispettivo incasso da parte dell'Istituto, con le seguenti modalità:
 - il compenso per la redazione di ciascun certificato è pari a € 27.50 ed è corrisposto fino ad un massimo di tre certificati per lo stesso paziente;
 - al compenso si aggiungono € 5.00 per ogni singolo certificato trasmesso per via telematica, sempre nel limite massimo di tre certificati/paziente.
 - detti importi sono assoggettati ai costi generali dell'Alpi definiti in sede di contrattazione aziendale.



- 3) In caso di variazione del compenso corrisposto dall'INAIL gli importi erogati saranno rideterminati in ragione di detta variazione.
- 4) L'attività di certificazione, non essendo per sua natura nettamente separabile dalle altre attività istituzionalmente rese durante l'orario di servizio, dovrà essere recuperata in ragione del volume dell'attività certificativa svolta, in relazione ai tempi medi necessari per espletarla:
 - certificazione medica di pronto soccorso 20 minuti;
 - trasmissione telematica 5 minuti
- 5) Il suddetto tempo medio, moltiplicato per il numero effettivo dei certificati riconosciuti validi dall'INAIL in capo al singolo professionista, costituisce l'entità del debito orario che dovrà essere recuperato a fronte del percepimento dei compensi.
- 6) Nessuna somma, neppure a titolo di acconto, è anticipata dall'Istituto a fronte di detta attività.
- 7) L'attività di certificazione resa dai professionisti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, resa nell'ambito dell'orario di servizio, è da considerarsi quale attività istituzionale ed i compensi relativi dell'attività certificativa verranno introitati dall'Istituto.

Art. 44

ATTIVITA' DEI MEDICI COMPETENTI, DEI DIRIGENTI FISICI E DEI MEDICI LEGALI

- 1) Le attività di medico competente autorizzato, di fisico sanitario e di medico legale, caratterizzate anche dalle particolari categorie degli utenti cui si rivolgono, vengono svolte in ottemperanza alle normative legislative, regolamentari, contrattuali vigenti nel tempo, nonché con gli indirizzi delle autorità amministrative competenti riguardanti le attività medesime. Il principio fondamentale da salvaguardare è l'assenza di incompatibilità con l'attività istituzionale svolta dal dirigente in ragione dell'ufficio al quale è assegnato:

a) Attività di medico competente

In conformità a quanto previsto dall'art. 55, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per i dirigenti medici e veterinari e dall'art. 5, comma 4, 3° periodo, del DPCM 27.3.2000 che fanno espressa previsione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività libero professionali di medico competente, lo svolgimento dell'attività deve essere esercitata al di fuori orario di lavoro, indipendentemente dal fatto che il terzo richiedente sia soggetto privato o pubblico;

b) Attività del fisico sanitario- esperto qualificato

Fermo restando il rispetto delle norme in materia di incompatibilità, l'ordinaria forma di esercizio dell'attività libero professionale del fisico sanitario – esperto qualificato è quella della libera professione intramuraria individuale, esercitata al di fuori dell'orario di lavoro.

Tali prestazioni sono assoggettate ad I.V.A.;



c) Attività di medicina legale

La "perizia" Medico Legale e la consulenza tecnica, compresa quella chiesta dal Giudice, è peculiarità dello specialista in Medicina Legale e dello specialista abilitato dal proprio ordine e/o inserito in appositi albi, e rientra nell'ambito della libera professione individuale e, conseguentemente, deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro.

Tali prestazioni sono assoggettate ad I.V.A..

TITOLO VI

PROCEDURE ORGANIZZATIVE

Art. 45

LIVELLI DI RESPONSABILITA'

1) E' compito dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera:

- predisporre adeguate misure al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materia di erogazione di prestazioni libero-professionale e del corretto rapporto di queste con l'attività istituzionale;
- verificare la coerenza degli orari dell'attività istituzionale con gli orari dell'attività svolta in regime di libera professione.

2) L'U.O. Controllo di Gestione provvede:

- alla determinazione ed all'aggiornamento dei costi aziendali per le attività svolte in regime di libera professione;
- alla rilevazione e monitoraggio dei volumi prestazionali;
- alla redazione e tenuta della contabilità separata dei costi

Art. 46

COMPETENZE RELATIVE AI CONTROLLI

1) Compete all'Ufficio Libera Professione:

- verificare la conformità dell'Alpi a quanto stabilito nell'atto autorizzativo individuale, utilizzando sistemi di controllo a campione;
- controllare la conformità tra prenotazioni e riscossioni, avvalendosi dell'U.O. Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica;



- rilevare semestralmente il volume di attività svolto in Alpi, di concerto con l'U.O. Controllo di Gestione.

2) Compete all'U.O. Controllo di Gestione la verifica semestrale dei volumi dell'Alpi rispetto ai volumi dell'attività istituzionale in riferimento alla delibera della G.R. 986/13 allegato A, comma d).

Art. 47

BUDGETING

In un'ottica di buona programmazione, di trasparenza e di tutela dell'utenza, viene negoziato con i Direttori di Dipartimento l'impegno annuale dell'Alpi (tipologia e volume) e il rapporto con l'attività istituzionale, tenendo presente che nel corso dell'anno il volume dell'Alpi non deve superare quello dell'attività istituzionale ordinaria. Sulla base dei dati aziendali, l'Istituto, per il tramite dell'U.O. Controllo di Gestione, provvederà a monitorare, sistematicamente, l'andamento dei volumi di attività in rapporto ai volumi negoziati in sede di budget con la struttura stessa. Qualora dal monitoraggio si ravvisi la non rispondenza dell'andamento dei volumi di attività, sia istituzionale che in regime libero professionale, rispetto agli obiettivi negoziati nel budget, l'Istituto dovrà attuare i provvedimenti necessari per correggere i fattori che determinano lo scostamento. Gli esiti del monitoraggio potranno comportare, da parte dell'Istituto, l'attivazione di azioni di rinegoziazione dei volumi di attività, di rivisitazione delle tariffe o provvedimenti di inibizione dello svolgimento dell'Alpi finché le condizioni che hanno determinato il disequilibrio non rientrano nei termini concordati. Le rilevazioni sistematiche devono essere sottoposte all'attenzione del Collegio di Direzione e della Commissione Paritetica.

Art. 48

NUCLEO ISPETTIVO


L'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento viene svolto dal Nucleo Ispettivo Aziendale secondo la relativa disciplina interna di funzionamento.

Art. 49

COMMISSIONE PARITETICA

1) All'interno dell'Istituto è istituita la Commissione Paritetica per la promozione, verifica delle modalità organizzative e corretta attuazione dell'Alpi. In particolare la Commissione ha i seguenti compiti:

- promozione e vigilanza sull'andamento dell'Alpi: verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto, sulla base dei report elaborati dall'U.O. Controllo di Gestione e l'Ufficio Libera Professione, tra l'attività istituzionale e i volumi dell'Alpi;




- chiarimenti di eventuali dubbi circa l'interpretazione del presente Regolamento.
 - adozione di ulteriori provvedimenti collegati ad eventuali inadempienze rilevate nello svolgimento dell'Alpi.
 - segnalazione alla Direzione Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali/quantitative non motivate tra prestazioni istituzionali e prestazioni rese in Alpi.
- 2) La Commissione è composta, così come previsto dalle linee guida Regionali approvate con delibera nr 986/13, art. 7 da:
- 4 componenti designati dal Direttore Generale;
 - 3 rappresentanti sindacali di cui due per la dirigenza medica e uno per la dirigenza sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS. di riferimento;
 - 1 rappresentante sindacale del comparto, designato congiuntamente dalle OO.SS. di categoria.
- 3) La Commissione si riunisce di norma con cadenza semestrale e dovrà essere, altresì, convocata qualora almeno tre competenti ne facciano richiesta.

Art. 50

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1) Titolare del trattamento dei dati personali per le prestazioni erogate in regime di libera professione è l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – Ist di Genova. Pertanto, sia che l'attività venga svolta in locali messi a disposizione dell'Istituto stesso, che presso spazi sostitutivi autorizzati, sia in équipe, che da singoli professionisti, rimangono in capo all'Istituto IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – Ist di Genova i compiti decisionali, di organizzazione e vigilanza in materia di trattamento dei dati personali.
- 2) Le strutture sia pubbliche che private presso le quali viene svolta l'Alpi con le quali l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – Ist di Genova ha in essere un contratto per l'acquisizione di spazi aggiuntivi per l'esercizio dell'Alpi sono tenute al rispetto delle linee aziendali in materia di protezione dei dati personali.
- 3) Al Professionista che esercita l'Alpi compete l'osservanza delle direttive impartite dall'Istituto ai Responsabili e agli Incaricati del trattamento dei dati.
- 4) Il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono di prestazioni erogate in regime di libera professione deve essere assicurato dall' all'Istituto IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – Ist di Genova.
- 5) Allo stesso modo, valgono le disposizioni aziendali in materia di rilascio dell'informativa e di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, fatto salvo l'onere in capo ai professionisti che operano in regime di libera professione di rendere edotto l'utente circa l'utilizzo dei propri dati da parte delle strutture aziendali preposte al controllo, alla verifica e agli adempimenti amministrativi/contabili conseguenti all'Alpi.


- 6) L'effettuazione dei controlli esercitati sull'Alpi rientra tra i compiti istituzionali dell'Istituto, e non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali, rientrando in un ambito legittimato dalle norme vigenti ed essendo espletata con modalità conformi ai principi di pertinenza e non eccedenza.

Art. 51

VERIFICA ANNUALE

- 1) Gli effetti delle norme introdotte dal presente Regolamento verranno verificate con le OO.SS. entro dodici mesi dalla sua esecutività.

Art. 52

INOSSERVANZA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

- 1) Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero previste da norme di legge, nonché, degli accordi budgetari potrà determinare, a seconda della gravità, la totale o parziale sospensione dell'Alpi.
- 2) In caso di violazione delle norme regolamentarie o legislative, l'Istituto può avviare a carico del Professionista anche procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 8, comma 3.

Art. 53

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non compreso o normato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, ai CCNL in vigore, agli atti nazionali e regionali.

Genova, 18 maggio 2015

[Signature] AAPOI ERAC

CAI Medici *[Signature]*

[Signature] UIL FPL MEDICI

Fessid

[Signature]

ANAA ASSOMAN

[Signature]

CIMO ASMD *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
[Signature]